

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI DI INTERESSE ISTITUZIONALE COMUNE

TRA

L'**Università degli Studi di Palermo**, (nel seguito denominata anche "Università" o "Ateneo"), con sede in Palermo, Piazza Marina 61 (Codice Fiscale 80023730825 – Partita IVA 00605880822), nella persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Massimo Midiri, nato a Palermo il 30/03/1962), indirizzo PEC: pec@cert.unipa.it;

e

la "**Fondazione Liborio Mario Rubino ETS**", C.F. 97381800826, con sede in Palermo, Via Dante n. 165, rappresentata dalla prof.ssa Laura Auteri nata a Genova il 06. 10. 1953, domiciliata per il presente atto in Via Dante 165, e autorizzata alla stipulazione del presente atto in qualità di Presidente e Rappresentante legale della Fondazione, nel seguito indicata come "Ente".

singolarmente indicati anche come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti"

Premesso che

- a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del proprio Statuto, "*L'Università degli studi di Palermo, di seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica che si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta Universitatum sottoscritta dalle Università europee. Sua precipua finalità è la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico.*";
- b. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, del proprio Statuto, "*L'Università opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunità scientifiche di riferimento anche a livello internazionale.*";
- c. l'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del proprio Statuto, si pone il seguente obiettivo: "*Promozione, studio e sviluppo della cultura, in particolare ma non esclusivamente, di quella umanistica, in tutti suoi aspetti letterari, storici, filosofici, teologici, politici, linguistici, editoriali, artistici, antropologici e sociali, anche al fine della promozione del singolo e del suo inserimento nel contesto professionale e umano*";
- d. ai sensi dell'art 4 del proprio Statuto, l'Ente intende svolgere attività generali nei seguenti ambiti:

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, bibliografico e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- *promozione, elaborazione e realizzazione di progetti aventi ad oggetto la formazione umana, culturale e professionale del singolo in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento dei giovani nel tessuto sociale e lavorativo;*
- *formazione universitaria e post-universitaria;*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e di interesse sociale, anche editoriali.*

Tenuto conto che:

- l'Università degli studi di Palermo è fortemente determinata a:
 - supportare ed estendere le attività di ricerca già condotte dai propri ricercatori sulle tematiche più innovative negli ambiti scientifici e tecnologici di interesse attraverso collaborazioni di ampio respiro con Istituzioni di rilievo del panorama nazionale ed internazionale;
 - supportare ed estendere le attività didattiche per presidiare non solo gli ambiti relativi ai tradizionali percorsi formativi universitari (lauree triennali e magistrali, dottorati di ricerca, master, corsi di specializzazione) ma anche quelli relativi alle nuove frontiere della formazione continua e alla riqualificazione di soggetti già formati (reskilling e upskilling);
 - sviluppare attività congiunte con altre Pubbliche Amministrazioni volte alla determinazione di buone pratiche e alla ridefinizione di quelle esistenti al fine di migliorare gli standard attuali e fornire nuovi strumenti per il loro raggiungimento;
 - instaurare collaborazioni strategiche con Enti Pubblici e Privati finalizzate a creare le condizioni per potere intercettare al meglio le risorse disponibili per finanziare progetti di interesse comune;
 - supportare le attività didattiche, di ricerca e di terza missione che la caratterizzano, anche attraverso progetti di partenariato nella gestione e di condivisione delle risorse;
- l'Ente ha un rilevante interesse nel:
 - promuovere progetti di ricerca e attività formative che incrementino la formazione culturale e professionale dei singoli individui;
 - mettere a disposizione dell'utenza il proprio ingente patrimonio librario;
 - proporre incentivi anche economici attraverso borse di studio;

- partecipare a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ad attività di trasferimento tecnologico e alla realizzazione di soluzioni all'avanguardia negli ambiti di proprio interesse;
- collaborare alla partecipazione di attività di fundraising internazionali, nazionali o locali relativi a progetti di innovazione;

Considerato che:

- UniPA può garantire il necessario supporto accademico scientifico e amministrativo sulle tematiche di interesse per l'Ente;
- l'Ente dispone di importanti asset, utili al potenziamento delle attività istituzionali di UniPA;
- UniPA e l'Ente ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza, ricerca, innovazione, formazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività scientifiche, nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione e allo sviluppo del patrimonio delle conoscenze comuni e all'ottimizzazione dell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali;
- UniPA e l'Ente concordano nel ritenere che, attraverso la collaborazione reciproca, possa essere valorizzato il trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio del sistema Paese, contribuendo alla diffusione di una cultura dell'innovazione e promuovendo la disseminazione della cultura scientifica sul territorio;
- le Parti concordano nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo, approfondimento, sostegno e promozione di progetti di interesse comune su diverse tematiche, tra le quali di seguito se ne riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune:
 - lo sviluppo di progetti di interesse congiunto inerenti alla ricerca scientifica e alla formazione;
 - la definizione di programmi, a carattere scientifico e di ricerca, per la riqualificazione urbana degli ambiti del verde cittadino in aree urbane ai fini del miglioramento della qualità dell'ambiente costruito e del vivere collettivo;
 - la definizione di programmi, a carattere scientifico e di formazione, per la formazione continua della componente studentesca;
- per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa nelle aree disciplinari d'interesse condiviso, UniPA e Ente intendono consolidare la reciproca collaborazione, in attività sia di ricerca sia di formazione nell'ambito delle tecnologie e delle scienze, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche, favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte, l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse e l'intercettazione di nuove fonti di finanziamento;

tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, UniPA e Ente, con la presente scrittura, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in Premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono cooperare per l'incremento del patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della cooperazione e le modalità attuative della stessa.

In particolare, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che le Parti proficuamente potranno gestire anche in modo congiunto al fine di meglio proseguire il loro rapporto di collaborazione e al contempo favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, le stesse si impegnano a consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica e formazione, anche di terzo livello, nei settori connessi con l'innovazione tecnologica, di prodotto e di processo, con il progresso scientifico in genere nonché con la valorizzazione delle risorse logistiche e strumentali dei beni in uso all'Ente.

Le Parti, in tale ottica, concordano sull'opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, attraverso l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna Parte, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica nelle aree soprarichiamate, volte a diffondere, fra gli altri, la "cultura della ricerca e dell'innovazione" e l'implementazione pratica delle stesse nei campi di interesse.

Le Parti dichiarano altresì l'interesse congiunto ad attuare forme di collaborazione volte all'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica nonché delle attività specifiche che di volta in volta saranno realizzate, a livello internazionale, nazionale o locale, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche.

Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo, innovazione

Le Parti convengono di impegnarsi congiuntamente nell'attività di ricerca tecnico-scientifica, sviluppo, innovazione su temi di reciproco interesse, connessi ai settori indicati all'Art. 1, e di avviare sugli stessi temi studi e progetti di cooperazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti.

Le Parti concordano altresì di regolare il reciproco scambio di informazioni, conoscenze e competenze specialistiche al fine di favorire l'interesse pubblico della tutela e valorizzazione del territorio nazionale.

Le specifiche attività oggetto del presente Accordo saranno regolate da successivi specifici Accordi Attuativi e potranno avere a oggetto lo svolgimento, in partenariato, di dettagliati progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione da concordare ai sensi del presente Accordo, nonché l'implementazione degli

stessi progetti nei campi di interesse. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito:

- a. condivisione di dati ed esperienze;
- b. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di progetti di ricerca e sviluppo i cui risultati siano a vantaggio della collettività;
- c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
- d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
- e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- f. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- g. progetti di innovazione in ambito riabilitativo;
- h. progetti di dematerializzazione degli archivi documentali.

In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno Accordi Attuativi che, in considerazione delle specifiche attività, dovranno disciplinare di volta in volta in particolare i seguenti aspetti:

- obiettivi;
- durata;
- attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti;
- modalità di esecuzione;
- eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti;
- responsabili scientifici e operativi indicati da ciascuna delle Parti;
- eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione;
- disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati della attività svolte.

Articolo 3 - Modalità della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente.

Nell'ambito della collaborazione in attività di formazione, le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente in attività di interesse comune tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le iniziative di seguito elencate:

- promozione della formazione degli studenti di UniPA presso strutture dell'Ente attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio. Le attività di tirocinio verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della normativa vigente e secondo gli schemi vigenti presso l'Università;
- promozione della formazione attraverso corsi integrativi, corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale;

- progettazione e organizzazione di corsi e/o seminari, anche facendo ricorso a tecnologie di e-learning e su tematiche di avanguardia;
- organizzazione di mostre, conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni, locali, nazionali o internazionali;
- progettazione, organizzazione ed esecuzione (anche ad opera di terzi) della dematerializzazione degli archivi documentali dell'Ente.

Nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, le Parti favoriranno altresì la collaborazione congiunta e, laddove opportuno, con terze parti, nella progettazione ed esecuzione di attività formative, quali corsi di Dottorato di Ricerca e corsi di Master universitari.

In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno Accordi Attuativi specifici che dovranno disciplinare gli elementi di cui all'Art. 2, considerando inoltre gli aspetti normativi connessi alle specificità di ogni singola iniziativa.

Articolo 4 - Durata

Il presente Accordo ha durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula.

Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di cooperazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo di collaborazione per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento; il recesso avrà effetto trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della comunicazione. Resta inteso che, in caso di recesso, verrà garantito il completamento delle attività avviate.

Articolo 5 - Accordi Attuativi

Il presente Accordo rappresenta la cornice negoziale tra le Parti per dar vita a derivati Accordi Attuativi finalizzati all'implementazione più dettagliata dei singoli progetti, costituendo il presente Accordo le premesse negoziali che possono essere richiamate per *relationem* nei costituendi Accordi Attuativi in esecuzione del presente.

Articolo 6 – Rappresentanza Ateneo e Ente

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti indicano un proprio Referente, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, nelle persone di:

- Prof. Michelangelo Gruttadauria per l'Università;
- Prof. Laura Auteri per l'Ente;

Articolo 7 – Oneri finanziari

La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione non comporta assunzione di impegni finanziari per le Parti.

Articolo 8 - Titolarietà dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

I diritti di proprietà, intellettuale e industriale, su brevetti e competenze, restano regolati dalla normativa di legge vigente.

La titolarità dei risultati derivanti dalle attività comuni sarà di norma di proprietà paritetica delle Parti e, in ogni caso, sarà oggetto di specifica intesa nell'ambito di ogni Accordo Attuativo.

Fermo restando quanto sopra previsto, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e, conseguentemente, si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
- non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano, a loro volta, previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che, al momento della comunicazione, siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Articolo 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo e ai relativi Accordi Attuativi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti Accordi Attuativi, in conformità con le disposizioni di cui al Reg (EU) 2016/679 nonché del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rispettivamente applicabili.

Articolo 11- Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano in via esclusiva il Foro di Palermo, quale Foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 12 - Rimandi

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo di collaborazione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Articolo 13 – Firma digitale

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.

PER UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Magnifico Rettore, Prof. Massimo Midiri

PER "Fondazione Liborio Mario Rubino ETS"

Prof.ssa Auteri Laura